

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO
EPIDEMIOLOGICO
IL DIRIGENTE GENERALE

Autorizzazione per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, ai sensi dell'art.3 del D.A. n.1179/11, della Casa di Cura "Mons. Giosuè Calaciurà"-Biancavilla (CT.)

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** la L.r. n.39/88 "Determinazione dei requisiti tecnici della case di cura private per l'autorizzazione alla gestione";
- Visto** il decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal Decreto legislativo n.229/99;
- Visto** il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Visto** il D.A. 17 giugno 2002, n.890 "direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" art. 15;
- Visto** il D.A. 17 aprile 2003, n.463, di integrazione e modifica del D.A. n.890/02;
- Vista** la L.r. 14 aprile 2009 n.5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
- Rilevato** che il "Programma Operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di Contenimento e Riquilibrato del Servizio Sanitario Regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell' Art. 11 del D.L. 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge n. 122 del 30.07.2010", approvato con il D.A. n.3254/10 prevede la specifica Azione 6.5 "Programma Regionale per l'adeguamento dell' accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- Ritenuto** che il Piano Sanitario Regionale, approvato con D.P.R.S. n.282/11, ed il Programma Operativo 2010-2012, approvato con D.A. n.3254/10, costituiscono strumenti primari di realizzazione della programmazione regionale;
- Visto** il D.A. n.1179 del 22 giugno 2011 con il quale è stato determinato l'aggregato di spesa regionale per le Case di Cura accreditate con il S.S.R. di alta e media specialità;
- Considerato** che l'art. 3 del sopracitato D.A. specifica che le Case di Cura accreditate con il S.S.R. "possono, nel limite massimo del 3% del budget determinato ed assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o indiretta del relativo rapporto contrattuale, in via sperimentale, erogare prestazioni ambulatoriali ad eccezione di quelle di laboratorio di analisi esclusivamente per ottemperare alla presa in carico e per assicurare la continuità assistenziale ai pazienti per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero e le prestazioni ad esso correlate.";
- Considerato** che tale provvedimento scaturendo dall'esigenza di assicurare la continuità assistenziale ai pazienti, consente alle Case di Cura, di concorrere alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione del sistema sanitario individuati dalla Regione Siciliana nel Programma Operativo 2010/2012, ed alla riduzione delle liste di attesa così come previsto nel Piano Sanitario Regionale, per gli obiettivi allo stesso collegati nel D.A. n.1220 del 30 giugno 2011 "Piano Regionale per il governo dei tempi di attesa";
- Viste** le risultanze delle riunioni tecniche fra l'A.I.O.P. ed il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, conclusesi in data 25 luglio u.s.;
- Vista** la circolare assessoriale n.1284 del 05 agosto 2011 con la quale sono state fornite le direttive

vincolanti per l'accesso al regime di erogabilità delle prestazioni ambulatoriali individuate nell'art.3 del D.A. n.1179/11.

Ritenuto che le disposizioni di cui al precitato art.3 del D.A. n.1179/11 sono applicabili esclusivamente in riferimento alle prestazioni ambulatoriali che le Case di Cura renderanno per le discipline per le quali sono autorizzate al ricovero a ciclo continuo oltre che per le prestazioni dei Servizi di diagnosi con l'esclusione del laboratorio analisi;

Vista l'istanza prot. n.913 del 30.09.2011 del Legale Rappresentante della Casa di Cura "Mons. Giosuè Calaciura" sita in Biancavilla (CT.) S.P. 80 Biancavilla - Montalto, assunta agli atti di questa Area Interdipartimentale 5 - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con prot. n.79384 del 05 ottobre 2011;

Considerato che l'attuale assetto organizzativo della Casa di Cura "Mons. Giosuè Calaciura", così come determinato con D.D.G. n.0925/10, prevede la seguente disciplina con posti letto per ricovero a ciclo continuo: Riabilitazione;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n.117/12 del 22.02.2012 con la quale viene accolta la domanda di sospensione della sentenza del T.A.R. di Catania IV sezione n.39/12 e con essa i provvedimenti impugnati col giudizio di primo grado mantenendo, per l'effetto, lo status di soggetto accreditato della struttura come determinato dal D.D.G. n.925/10;

Considerato che l'esame della documentazione prodotta dalla Casa di Cura evidenzia che le caratteristiche dei locali destinate all'erogazione di prestazioni ambulatoriali, consentono un rapido avvio delle attività, in quanto gli stessi non necessitano di alcuna modifica dal punto di vista strutturale.

Considerato che le suddette prestazioni ambulatoriali saranno erogate nei limiti e con le indicazioni di cui all'art.3 del D.A. n.1179/1, in riferimento alla presa in carico ed alla continuità assistenziale relativa all'episodio di malattia che ha determinato il ricovero.

DECRETA

ART.1 Per i motivi in premessa indicati costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, è consentita l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, da parte della Casa di Cura "Mons. Giosuè Calaciura" sita in Biancavilla (CT.) s.p. 80 Biancavilla-Montalto, per le branche specialistiche elencate all'art.2 del presente decreto, sempre nel limite massimo del 3% del budget determinato ed assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o indiretta del relativo rapporto contrattuale.

ART.2 La Casa di Cura "Mons. Giosuè Calaciura" sita in Biancavilla (CT.) s.p. 80 Biancavilla-Montalto, è autorizzata all'esercizio dell'attività ambulatoriale, in riferimento alla presa in carico ed alla continuità assistenziale relativa all'episodio di malattia che ha determinato il ricovero, relativa alla seguente branca specialistica:

- Riabilitazione;

ART.3 Sarà cura dei responsabili delle UU.OO. per l'accreditamento delle Aziende Sanitarie Provinciali nel corso dell'attività ispettiva di competenza verificare le caratteristiche dei locali destinati all'erogazione di prestazioni ambulatoriali ed il rispetto a quanto contenuto della circolare assessoriale n. 1284 del 05 agosto 2011.

ART.4 Il mancato rispetto della circolare assessoriale n.1284 del 05 agosto 2011, o il riscontro di difformità a quanto dichiarato nell'istanza comporterà l'attivazione delle procedure previste dall' Art.5 del D.A. n.463/03 e s.m.i..

ART.5 Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed in forma integrale nel sito web dell'Assessorato alla salute.

Palermo, 21 MAG. 2012

II DIRIGENTE U.O. 5.1
(Dott. Fabrizio Geraci)

II DIRIGENTE AREA INTERDIP.LE 5
(Dott. Lorenzo Maniaci)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Lucia Borsellino)